



Comune di San Martino dall'Argine
Provincia di Mantova

**REGOLAMENTO
DELLE
ENTRATE COMUNALI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 17/03/2007

INDICE

TITOLO I

Disposizioni generali

<i>Art.1 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente</i>	<i>pag.4</i>
<i>Art.2 Informazione del contribuente</i>	<i>pag.4</i>
<i>Art.3 Conoscenza degli atti e semplificazione</i>	<i>pag.4</i>
<i>Art.4 Chiarezza e motivazione degli atti</i>	<i>pag.5</i>
<i>Art.5 Tutela dell'integrità patrimoniale</i>	<i>pag.5</i>
<i>Art.6 Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente</i>	<i>pag.5</i>
<i>Art.7 Interpello del contribuente</i>	<i>pag.6</i>
<i>Art.8 Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali</i>	<i>pag.6</i>
<i>Art.9 Garante del contribuente</i>	<i>pag.7</i>
<i>Art.10 Diritti del soggetto obbligato delle entrate patrimoniali</i>	<i>pag.7</i>
<i>Art.11 Oggetto e scopo del regolamento</i>	<i>pag.7</i>
<i>Art.12 Limiti della potestà regolamentare</i>	<i>pag.8</i>

Titolo II

Entrate comunali

<i>Art.13 Individuazione delle entrate</i>	<i>pag.8</i>
<i>Art.14 Regolamenti per tipologie di entrate</i>	<i>pag.8</i>
<i>Art.15 Aliquote tariffe e prezzi</i>	<i>pag.8</i>
<i>Art.16 Agevolazioni riduzioni ed esenzioni</i>	<i>pag.8</i>

Titolo III

Gestione delle entrate

<i>Art.17 Soggetti responsabili delle entrate</i>	<i>pag.9</i>
<i>Art.18 Attività di verifica e controllo</i>	<i>pag.9</i>
<i>Art.19 Poteri ispettivi</i>	<i>pag.10</i>
<i>Art.20 Attività di accertamento liquidazione e sanzionatoria</i>	<i>pag.10</i>
<i>Art.21 Sanzioni</i>	<i>pag.10</i>
<i>Art.22 Interessi</i>	<i>pag.10</i>

Titolo IV

Attività di riscossione

<i>Art. 23 Compensazione e accollo</i>	<i>pag.10</i>
<i>Art.24 Forme di riscossione</i>	<i>pag.10</i>
<i>Art.25 Formazione dei ruoli</i>	<i>pag.10</i>

Titolo V
Attività contenziosa e strumenti relativi

<i>Art.26 Tutela giudiziaria</i>	<i>pag.11</i>
<i>Art.27 Esercizio dell'autotutela</i>	<i>pag.11</i>
<i>Art.28 Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato</i>	<i>pag.12</i>
<i>Art.29 Accertamento con adesione</i>	<i>pag.12</i>
<i>Art.30 Accertamento con adesione su iniziativa dell'ufficio</i>	<i>pag.12</i>
<i>Art.31 Accertamento con adesione su iniziativa del contribuente</i>	<i>pag.12</i>
<i>Art.32 Definizione mediante accertamento con adesione</i>	<i>pag.12</i>
<i>Art.33 Adesione degli atti di imposizione</i>	<i>pag.13</i>
<i>Art.34 Conciliazione giudiziale</i>	<i>pag.13</i>

Titolo VI
Disposizioni transitorie e finali

<i>Art.35 Disposizioni finali</i>	<i>pag.13</i>
<i>Art.36 Disposizioni transitorie</i>	<i>pag.13</i>

Titolo I

Disposizioni generali

<p><u>ARTICOLO 1</u> Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Gli organi e gli uffici del Comune adeguano i propri atti ed i loro comportamenti in tema di entrate tributarie ai principi dettati dalla legge n. 212 del 27.7.2000, concernente "Disposizioni in materia dei diritti del contribuente".2. I provvedimenti tributari di carattere generale devono menzionare l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.3. I provvedimenti che non hanno oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti l'oggetto del titolo del provvedimento medesimo.4. I richiami di altre disposizioni contenute in norme o in altri provvedimenti di carattere normativo in materia tributaria si fanno indicando nel provvedimento il contenuto sintetico delle disposizioni alle quali si intende fare rinvio.5. Le disposizioni che modificano provvedimenti di carattere generale del Comune in materia tributaria debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.6. I provvedimenti tributari del Comune di carattere generale non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
<p><u>ARTICOLO 2</u> Informazione del contribuente</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Gli organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie del Comune, contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi, anche mediante sistemi elettronici di informazione, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.
<p><u>ARTICOLO 3</u> Conoscenza degli atti e semplificazione</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Gli uffici del Comune devono assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti tributari a lui destinati. A tal fine provvedono comunque a notificarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in loro possesso o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.2. Il funzionario responsabile del tributo deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito tributario ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale di un credito.3. Gli uffici del Comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni

	<p>pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisite ai sensi dell'art.18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n.241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.</p> <p>5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi del Comune risultanti da dichiarazioni o comunicazioni aventi il medesimo valore, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti, il funzionario responsabile del tributo deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.</p>
<p><u>ARTICOLO 4</u> Chiarezza e motivazione degli atti</p>	<p>1. Gli atti del funzionario responsabile del tributo sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del funzionario. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.</p> <p>2. Gli atti devono tassativamente indicare:</p> <p>a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;</p> <p>b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, come individuati nel presente regolamento;</p> <p>c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;</p> <p>d) sulla cartella esattoriale o sul decreto ingiuntivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.</p> <p>3. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.</p>
<p><u>ARTICOLO 5</u> Tutela dell'integrità patrimoniale</p>	<p>1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione e l'accollo del tributo altrui, senza liberazione del contribuente originario.</p> <p>2. Il comune è tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso di tributi del Comune. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che il tributo non era dovuto o era dovuto in misura minore rispetto a quello accertato.</p> <p>3. Per la concreta applicazione degli istituti di estinzione dell'obbligazione tributaria indicati al comma 1, si fa rinvio alle disposizioni ed ai provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 8 della legge 212 del 27 luglio 2000.</p>
<p><u>ARTICOLO 6</u> Tutela dell'affidamento e della buona fede</p>	<p>1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.</p> <p>2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune,</p>

<p>Errori del contribuente</p>	<p>ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.</p> <p>3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.</p>
<p><u>ARTICOLO 7</u> Interpello del contribuente</p>	<p>1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile del tributo, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni in tema di tributi del Comune, a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.</p> <p>2. La risposta del funzionario responsabile del tributo, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro centoventi giorni dalla sua proposizione, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.</p> <p>3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal funzionario responsabile del tributo entro il termine di centoventi giorni dalla sua proposizione.</p> <p>4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il funzionario responsabile del tributo può rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale.</p> <p>5. Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.</p>
<p><u>ARTICOLO 8</u> Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali</p>	<p>1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei luoghi destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.</p> <p>2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione di verifiche.</p> <p>3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.</p> <p>4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.</p> <p>5. La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può</p>

<p><u>ARTICOLO 9</u> Garante del contribuente</p>	<p>superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni con motivato atto del funzionario responsabile del tributo. I verificatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni presentate dal contribuente, previo assenso motivato del funzionario responsabile del tributo.</p> <p>6. Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte dei verificatori, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo i casi di particolare e motivata urgenza.</p> <p>Fermo restando l'esercizio delle funzioni che sono demandate al Garante del contribuente, così come previsto dall'articolo 13 della legge 212 del 27.7.2000, il Comune può nominare per l'esercizio di tali funzioni, nell'ambito delle facoltà accordate dalla legge al Comune per i tributi di cui è soggetto attivo, apposito Garante del contribuente.</p>
<p><u>ARTICOLO 10</u> Diritti del soggetto obbligato delle entrate patrimoniali del Comune</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le disposizioni del presente capo, in quanto compatibili, s'intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune. 2. Nel caso di assenza del funzionario responsabile del tributo o nel caso di entrate di natura patrimoniale, le funzioni ad esso sanzionate sono attribuite al funzionario responsabile del servizio o dell'Ufficio. 3. Nel caso di entrate date in concessione dal Comune, le funzioni sono espletate dal concessionario, sotto la vigilanza del responsabile dell'Ufficio o del servizio, il quale è tenuto a segnalare alla Giunta comunale eventuali irregolarità riscontrate nell'attività del concessionario, in rapporto ai principi contenuti nel presente capo del regolamento.
<p><u>ARTICOLO 11</u> Oggetto e scopo del Regolamento</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali, nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. 267/ 2000 e successive modificazioni e integrazioni nel legge 388/2000 legge Finanziaria 2001 art. 53 comma 16 e circolare n. 24/E del 20/12/2000. 2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo. Inoltre Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'autotutela e gli altri istituti deflativi in esso richiamati, aventi la finalità di migliorare i rapporti con i cittadini. 3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare. 4. Nel caso di concessione in appalto della gestione di entrate tributarie o patrimoniali, la Ditta concessionaria è tenuta ad attenersi alle disposizioni contenute nel presente regolamento. E' fatta salva la funzione di controllo del Funzionario Responsabile.
<p><u>ARTICOLO 12</u> Limiti alla potestà regolamentare</p>	<p>Con riferimento alle entrate tributarie il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.</p>

Titolo II

Entrate comunali

<p><u>ARTICOLO 13</u> Individuazione delle entrate</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Costituiscono entrate comunali disciplinate in via generale dal presente regolamento;<ul style="list-style-type: none">• tutti i tributi comunali,• le entrate patrimoniali, ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei comuni,• le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo• le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.2. L'istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari comporta automaticamente l'esclusione dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.
<p><u>ARTICOLO 14</u> Regolamenti per tipologie di entrate</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Le singole entrate vengono disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.2. L'efficacia dei regolamenti è disciplinata dall'art. 53 comma 16, legge 388/2000.3. Il presente regolamento e i regolamenti che disciplinano singole entrate debbono essere trasmessi alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, unitamente alla delibera, e resi pubblici mediante avviso sulla G. U.
<p><u>ARTICOLO 15</u> Aliquote, tariffe e prezzi</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Le aliquote dei tributi sono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 dicembre di ciascun anno, a valere per l'anno successivo.2. Le tariffe delle entrate patrimoniali sono approvate dalla Giunta comunale, entro il termine indicato al comma 1.3. Il termine del 31 dicembre è automaticamente posticipato, in conformità a quanto eventualmente al riguardo stabilito dalla legge finanziaria.
<p><u>ARTICOLO 16</u> Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Il consiglio comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.2. Sono esenti dai tributi comunali, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuate all'art.10 del D.Lgs. 4/12/1997, n.460. Sono altresì esonerati i soggetti che ricevono dal Comune contributi ai fini di sussistenza.3. Eventuali agevolazioni - riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello stato o regionali, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non abbisognano di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che l'ente modifichi il regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

Titolo III

Gestione delle entrate

<p><u>ARTICOLO 17</u> Soggetti responsabili delle entrate</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'ente i responsabili del servizio al quale risultano affidate, mediante il Piano Risorse e Obiettivi., le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.2. Il responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate,
---	---

	<p>comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.</p> <p>3. Per tutte le entrate per le quali lo specifico regolamento di disciplina prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al dpr 29/09/1973, n. 602 modificato con dpr 28/01/1988, n. 43, le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli, competono al responsabile dell'ufficio tributi..</p> <p>4. Per le entrate derivanti dalle sanzioni del codice della strada, l'attività necessaria alla riscossione, ivi compresa la compilazione dei ruoli, compete al responsabile del servizio di Polizia Municipale.</p> <p>5. I provvedimenti derivanti dalle sanzioni relative all'attività edilizia e abusivismo edilizio competono al responsabile dell' Ufficio Tecnico Comunale.</p>
<p><u>ARTICOLO 18</u> Attività di verifica e controllo</p>	<p>1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.</p> <p>2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 07/08/1990, n. 241 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.</p> <p>3. In particolare il responsabile deve evitare, ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione: utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.</p> <p>4. Il Responsabile, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.</p> <p>5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste dalle leggi vigenti in materia di ordinamento delle autonomie locali.</p> <p>6. Nell'attività di verifica e di controllo l'Ufficio si avvale prioritariamente dei dati ed dei documenti in possesso dell'Amministrazione comunale.</p> <p>7. Gli uffici del Comune debbono trasmettere all'Ufficio Tributi copia dei documenti utili per l'espletamento delle funzioni di accertamento.</p> <p>8. Il Comune favorisce il collegamento con altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari per il buon esercizio dell'azione di accertamento.</p> <p>Quando non sia altrimenti possibile l'Ufficio acquisisce direttamente le notizie dal soggetto obbligato, progressivamente mediante questionari,inviti e sopralluoghi nel rispetto dei principi fissati dalla legge e richiamati all'art. 3 comma 4 e art. 8 del presente regolamento.</p>
<p><u>ARTICOLO 19</u> Poteri ispettivi</p>	<p>1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.</p> <p>2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.</p>
<p><u>ARTICOLO 20</u> Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria</p>	<p>1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.</p> <p>2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il comma precedente.</p> <p>3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti</p>

deve essere effettuata o tramite notificazione, o mediante raccomandata a/r.
4. Al fine di limitare il contenzioso, il responsabile del procedimento, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, di erogazione della sanzione o dell'ingiunzione può invitare il contribuente o l'utente, a fornire chiarimenti e/o dati ed elementi aggiuntivi per la determinazione della pretesa, indicandone il termine perentorio. E' fatto comunque salvo l'obbligo di preventiva acquisizione diretta da parte del funzionario responsabile dei dati già in possesso dell'Amministrazione procedente e/o altre Amministrazioni pubbliche.

ARTICOLO 21
Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei Decreti Legislativi del 18/12/1997 n. 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuta autonomamente dall'amministrazione, il funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni accessorie all'accertamento del maggior tributo dovuto.

ARTICOLO 22
Interessi

1. Sugli importi dovuti per tributi comunali, non versati o versati in ritardo, gli interessi sono applicati, in relazione al disposto dell'art. 1, comma 165, della Legge 27/12/2006, n. 296, in ragione annua, nella stessa misura rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Sono abrogate tutte le disposizioni che regolamentano in maniera diversa la materia.

Titolo IV
Attività di riscossione

ARTICOLO 23
Compensazione e
accollo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della Legge 27/12/2006, n. 296, è consentita, ai contribuenti, la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, redatta su modello predisposto dal Comune e distribuito gratuitamente, dal quale risultano:
a) i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
b) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a), le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato. La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.
2. È consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tal fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi, su modelli distribuiti gratuitamente dal Comune, le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato; l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'accollo; l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'accollo.

ARTICOLO 24
Forme di riscossione

La riscossione delle entrate avviene secondo il disposto normativo e dei singoli regolamenti attuativi.

RISCOSSIONE VOLONTARIA

	<p>1. La riscossione volontaria delle entrate tributarie e patrimoniali avviene, ai sensi delle normative vigenti.</p> <p>2. La scelta delle forme di riscossione è effettuata, per ciascuna entrata, nel relativo regolamento, avendo riguardo alla esigenza di semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti obbligati e al confronto costi-benefici comparato fra le varie forme di riscossione possibili.</p> <p>3. Quando la legge finanziaria posticipa il termine ordinario per l'approvazione delle tariffe, automaticamente s'intendono spostati a tale termine i pagamenti la cui scadenza è fissata dalla legge o dal regolamento del Comune prima di detta scadenza.</p> <p>RISCOSSIONE COATTIVA</p> <p>1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali il Comune provvede o con decreto ingiuntivo, ai sensi di quanto disposto dal R.D. 14.4.1910, n.639, o con ruolo esattoriale, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 602 del 29.9.1973 e successive modificazioni.</p> <p>2. Alla formazione ed alla approvazione degli atti provvede direttamente il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrate di carattere tributario, o il funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio, se trattasi di entrate di carattere patrimoniale.</p>
<p><u>ARTICOLO 25</u> Formazione dei ruoli</p>	<p>1. I ruoli predisposti debbono essere visti per l'esecutività dal responsabile della specifica entrata.</p>

Titolo V **Autotutela ed istituti deflativi**

<p><u>ARTICOLO 26</u> Tutela Giudiziaria</p>	<p>Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o per più entrate, purché siano rispettati i tariffari minimi di legge.</p>
<p><u>ARTICOLO 27</u> Esercizio dell'autotutela</p>	<p>1. Rientra nei doveri d'ufficio del responsabile del tributo e del responsabile dell'Ufficio o del Servizio, annullare, con atto motivato, gli atti, quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.</p> <p>2. La definitività dell'atto non impedisce l'esercizio dell'autotutela, salvo che l'eventuale ricorso sia stato definitivamente rigettato per motivi di merito.</p> <p>3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - errore di persona; - evidente errore logico o di calcolo; - errore sul presupposto; - doppia imposizione; - mancata considerazione di pagamenti; - mancanza di documentazione successivamente sanata; - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati; - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'Ufficio. <p>4. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposta dal soggetto obbligato.</p> <p>5. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.</p> <p>9. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.</p>
<p><u>ARTICOLO 28</u></p>	<p>1. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza</p>

<p>Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato</p>	<p>motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti o la restituzione di somme versate, ma non dovute.</p> <p>2. Il funzionario responsabile competente, nel termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato.</p> <p>3. Se l'istanza è consegnata direttamente al Comune, l'Ufficio ne rilascia apposita ricevuta.</p> <p>4. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria della Commissione Tributaria ed al Concessionario della riscossione, se trattasi di cartella esattoriale.</p>
<p><u>ARTICOLO 29</u> Accertamento con adesione</p>	<p>1. Il Comune, per favorire la definizione pacifica dei rapporti tributari, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione, così come risulta disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni.</p> <p>2. L'istituto dell'accertamento con adesione non può trovare applicazione per gli atti di liquidazione e neppure quando la base imponibile dell'obbligazione tributaria sia determinata sulla base di una quantificazione oggettiva.</p>
<p><u>ARTICOLO 30</u> Accertamento con adesione su iniziativa dell'ufficio</p>	<p>1. L'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, può invitare il contribuente, anche a mezzo del servizio postale, a comparire per una eventuale definizione del rapporto tributario, mediante applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.</p> <p>2. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e non pregiudica la facoltà del contribuente di richiederne l'applicazione dopo la notifica dell'avviso di accertamento.</p>
<p><u>ARTICOLO 31</u> Accertamento con adesione su iniziativa del contribuente</p>	<p>1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento può formulare all'Ufficio, anteriormente alla eventuale impugnativa dell'atto, istanza, in carta libera, di addivenire all'adesione dell'accertamento, indicando il proprio recapito, anche telefonico.</p> <p>2. Il termine per la proposizione del ricorso è sospeso per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.</p> <p>3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'Ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.</p> <p>4. Il contribuente è tenuto a comparire nel giorno fissato dall'Ufficio. La mancata comparizione del contribuente comporta la rinuncia dello stesso alla definizione dell'atto mediante l'applicazione del presente istituto.</p> <p>5. Qualora la natura dell'obbligazione tributaria non renda legittima l'applicazione dell'istituto, il funzionario responsabile del tributo è tenuto a darne motivata comunicazione al contribuente. Dalla data di notifica del provvedimento di rigetto riprendono a decorrere i termini per la proposizione del ricorso da parte del contribuente.</p>
<p><u>ARTICOLO 32</u> Definizione mediante accertamento con adesione</p>	<p>1. La definizione della base imponibile è effettuata dal funzionario responsabile del tributo in accordo con il contribuente. Le direttive sono impartite al predetto funzionario dalla Giunta comunale.</p> <p>2. La determinazione delle sanzioni, la quantificazione degli interessi, la rateizzazioni dell'importo complessivamente dovuto dal contribuente e delle conseguenti garanzie che il contribuente è tenuto a produrre sono disciplinate dalle norme contenute nel decreto legislativo n. 218 del 1997, al quale si fa rinvio.</p> <p>3. Copia dell'atto di accertamento con adesione, debitamente sottoscritto dalle parti, è rilasciata a cura del funzionario responsabile del tributo al contribuente o al suo rappresentante.</p>

<p><u>ARTICOLO 33</u> Adesione agli atti di imposizione</p>	<p>1. Nei casi in cui risulterebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, l'acquiescenza degli avvisi di accertamento da parte del contribuente comporta l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997.</p> <p>2. Qualora la natura del rapporto non renda applicabile il presente istituto, il funzionario responsabile del tributo è tenuto a darne motivata comunicazione al contribuente che abbia fatto formale richiesta all'Ufficio per la relativa applicazione.</p>
<p><u>ARTICOLO 34</u> Conciliazione giudiziale</p>	<p>1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, l'assistente tecnico che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.</p> <p>2. Per quanto riguarda la procedura e le conseguenze della definizione delle liti con applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 546/92.</p>

Titolo VI
Disposizioni transitorie e Finali

<p><u>ARTICOLO 35</u> Disposizioni finali</p>	<p>Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.</p>
<p><u>ARTICOLO 36</u> Disposizioni transitorie</p>	<p>Il presente regolamento entra in vigore a far data dal 01/01/2007.</p>